

**Note a margine della nuova legge elettorale c.d. Rosatellum bis (legge 3 novembre 2017 n. 165).**

di
Pietro Pulsoni*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le criticità operative del nuovo sistema elettorale - 3. Il Rosatellum bis alla prova delle indicazioni delle Sentenze nn. 1/2014 e 35/2017. 4. Conclusioni.

1. Premessa

Per la seconda volta, nel corso della XVII legislatura, il Parlamento ha approvato una riforma della legge elettorale per la Camera ed il Senato.

Il principio generale dell'ordinamento, sintetizzato nell'art. 12 delle c.d. preleggi, individua, come strumento sussidiario all'interpretazione letterale delle disposizioni normative, il riferimento allo scopo che il legislatore ha inteso perseguire attraverso l'introduzione delle stesse nell'ordinamento.

Nello scorrere gli atti parlamentari relativi alla neonata legge elettorale emerge come la precipua volontà fosse insita nella necessità, avvertita dalla maggioranza che tale legge ha sostenuto ed approvato, di scongiurare lo svolgimento di elezioni politiche «con la pessima legge sopravvissuta alle due sentenze della Corte costituzionale», rappresentando questa un «sistema non omogeneo tra le due Camere, poco coerente nei suoi principi fondamentali» e paventandosi «il rischio che[...]decine di deputati sarebbero stati eletti per sorteggio; per non parlare del fatto che la soglia fissata al 3 per cento avrebbe aumentato la frammentazione della rappresentanza, condannandoci con

* Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi de L'Aquila (XXVIII ciclo – ssd IUS/09), Docente aggiunto di “Diritto dell'Unione Europea e della Concorrenza” presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila. Docente a Contratto di “Diritto dell'Unione Europea” presso il Dip. di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia (D.I.I.I.E) dell'Università degli Studi dell'Aquila.

certezza all'instabilità e vanificando di fatto l'attribuzione eventuale di quel premio di maggioranza nel caso di un raggiungimento del 40 per cento di voti validi da una lista. Sarebbero restati cento capilista bloccati e la possibilità della pluricandidatura fino a dieci collegi». Passando poi alla volontà propositiva sono state individuate le finalità di razionalizzazione del Consultellum, l'uniformazione delle modalità di elezione delle due Camere, il deterrente alla frammentazione politica rappresentato dall'incentivo alla coalizione risiedente nelle diverse soglie di sbarramento previste, e la garanzia della quota di genere nazionale¹.

Questa dunque la finalità primaria del legislatore, espressa comunque in relazione al testo del ddl, che nel suo successivo iter parlamentare ha subito notevoli modifiche fino ad arrivare alla formulazione definitiva della legge.

2. Le criticità operative del nuovo sistema elettorale.

Se a livello dottrinale si è potuto ascrivere alla categoria di leggi sostanzialmente maggioritarie tanto il *Porcellum* quanto l'*Italicum*², appare assai arduo utilizzare le

1 «Il primo vantaggio è che migliora e razionalizza i testi ritagliati dalla Corte costituzionale, che il professor Fusaro aveva denominato i “monconi”. Il secondo vantaggio è che assimila e rende omogenee le modalità di elezione delle due Camere, accogliendo così l'autorevole ed alto appello del nostro Presidente della Repubblica, al quale rivolgo un deferente saluto, Sergio Mattarella, ad armonizzare i sistemi elettorali di Camera e Senato. Un terzo vantaggio è che questa legge introduce un importante strumento anti frammentazione. Mi riferisco allo sbarramento del 5 per cento, da non sottovalutare per gli effetti che può produrre nel senso di una correzione maggioritaria della legge, e con questo intendo un effetto che si potrà misurare, non solo nei numeri, al momento del conteggio dei voti, ma, anche, nel comportamento degli elettori. Spariscono, poi, per il lavoro che si è compiuto nella Commissione affari costituzionali i cosiddetti capilista bloccati o privilegiati e le pluricandidature. Sono, infine, previste specifiche disposizioni ai fini del rispetto del principio di genere, signora Presidente, in modo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento». Intervento del relatore di maggioranza (On. Fiano) alla seduta n.809 della Camera dei Deputati del 06.06.2017.

2 «Le disposizioni censurate non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (ulteriore rispetto a quello già costituito dalla previsione di soglie di sbarramento all'accesso, di cui al n. 3 ed al n. 6 del medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non censurati) al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione proporzionale», stabilito dall'art. 1, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 361 del 1957, in vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi, ma rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005» (Corte Cost., Sent. 1/2014 punto 3.1); «ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa» (Corte Cost., sentenza n. 35 del 2017);

categorie tradizionali di proporzionale e maggioritario per trovare una collocazione sistematica al *Rosatellum bis*.

Non soccorre neppure l'utilizzo della categoria residuale dei sistemi misti. L'espressione del voto, valendo tanto per il collegio uninominale quanto per quello plurinominale, insieme con la sancita nullità di eventuali espressioni di voto disgiunte, rendono l'effetto del voto potenzialmente ad effetto proporzionale e maggioritario in una sola volta, non essendovi dunque un rapporto di *aut-aut* tra attribuzione di seggi con metodo proporzionale e maggioritario ma di *et-et*.

Un primo dato da rilevare è dunque l'oscurità o quantomeno la presenza di elementi di non univocità tra espressione del voto ed effetti dello stesso.

Se, in linea di principio, è stato autorevolmente sostenuto che «nessun sistema assicura l'immediata conoscenza del risultato del proprio voto, e nessun sistema assicura che non si verifichino mai fenomeni per cui il voto espresso non riesce a ricadere sul risultato nel modo previsto dall'elettore»³ probabilmente il *Rosatellum bis* fa assurgere tale inconoscibilità eventuale a caratteristica principale del sistema, in cui il risultato finale appare influenzato da una moltitudine di fattori contingenti, in aperto disallineamento con le intenzioni dichiarate dalle forze che lo hanno proposto e che hanno concorso alla sua approvazione.

La espressione di voto unica a valere per entrambi i collegi e l'impossibilità del voto disgiunto pongono inoltre problemi di compatibilità con i principi di libertà e di uguaglianza del voto, la cui negazione aveva già condotto alla dichiarazione dell'illegittimità delle precedenti leggi elettorali.

A ben vedere il rispetto di tali principi è aleatorio, legato a circostanze dipendenti dalle contingenti volontà dei segretari, delle direzioni e dei “capi” dei partiti e delle coalizioni.

L'elettore potrebbe infatti esprimere un voto per la persona in favore del candidato nel collegio uninominale e anche un voto di opinione in favore del simbolo, accettando la scelta fatta a monte dei componenti del listino bloccato. Diversamente potrebbe limitarsi ad una sola di queste due espressioni.

3 CARAVITA di TORITTO B., Audizione dinanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, seduta del 19 ottobre 2017.

In tale seconda eventualità, il suo voto avrà comunque effetto per la competizione in entrambi i collegi, uninominale e plurinominale. Bisogna infatti considerare come i voti espressi per il solo candidato nel collegio uninominale non vengano poi scorporati nel computo finalizzato alla ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste, singole o coalizzate, così concorrendo necessariamente – e senza possibilità per l'elettore di svincolarsi – anche al successo della coalizione (laddove risulti collegato a una lista inserita in una coalizione) nel collegio plurinominale

Dunque, nel caso in cui l'elettore volesse infatti esprimere il proprio voto solo in favore del candidato nel collegio uninominale, dovrà necessariamente accettare di contribuire con questo al successo della lista o della coalizione allo stesso collegata nella competizione proporzionale per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale.

In base a tale dinamica può configurarsi un bonus indiretto di dimensione locale⁴, legato alla ripartizione dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali tra le liste in coalizione collegate agli stessi. Queste ne beneficerebbero anche ai fini del superamento delle soglie di sbarramento nazionali sia per la Camera che per il Senato (che invece non rilevano per l'attribuzione dei seggi corrispondenti ai collegi uninominali), che ammette alla ripartizione dei seggi effettuata con metodo proporzionale.

Inoltre la sequenza procedimentale descritta dalla legge esplicitamente prevede che, nella ripartizione dei seggi, si determini prima il totale nazionale cui ciascuna lista ha diritto, poi quello circoscrizionale ed infine si scenda al livello dei collegi plurinominali. L'operazione avviene nei diversi livelli attraverso l'applicazione di un quoziente che risulta dalla divisione del totale dei voti validi per il numero dei seggi da attribuirsi per ciascun livello territoriale i voti di ciascuna lista o coalizione vengono poi divisi per tale quoziente senza tuttavia che si tenga conto della parte decimale.

Solo al termine delle operazioni è prevista una verifica di corrispondenza tra i seggi attribuiti su base collegiale e poi circoscrizionale per la Camera (regionale per il Senato)

4 «Siamo ad una truffa, il premio di maggioranza c'è ma è nascosto. Il partito che ottiene la maggioranza relativa nei collegi uninominali, otterrà un premio nella parte proporzionale. A differenza dell'Italicum non è quantificabile, però esiste eccome», così criticamente si è espresso l'avv. Felice Besostri, patrocinatore dei giudizi che hanno condotto per via incidentale alle sentenze 1/2014 e 35/2017 in un'intervista rilasciata a Giacomo Russo Spena, pubblicata sulla rivista MicroMega in data 01 novembre 2017.

e il numero totale cui la singola lista o coalizione ha effettivamente diritto a livello nazionale.

In caso di non corrispondenza, nella necessità di correggere gli errori per effetto o per difetto legati alla mancata considerazione della parte decimale, si dà luogo a compensazioni che possono far slittare seggi da una circoscrizione ad un'altra e, per ciò che riguarda la Camera, anche da una circoscrizione ad un'altra, in considerazione delle eccedenze e dei difetti determinatisi con l'arrotondamento per eccesso o per difetto della parte decimale.

Ciò può significare che i voti espressi in relazione al solo candidato nel collegio uninominale, oltre a concorrere al superamento delle soglie di sbarramento, possano anche concorrere a determinare l'attribuzione di seggi in altri collegi, per cui è diversa la composizione del listino bloccato.

Nell'ipotesi opposta, ossia di voto espresso per il solo simbolo (*i.e.* listino bloccato), le criticità sono addirittura maggiori. Si pensi al caso-limite di liste che non superino la soglia di sbarramento. In questa ipotesi l'espressione di un voto di opinione in favore di una lista, singola o coalizzata, successivamente esclusa dalla ripartizione dei seggi, determinerebbe l'incidenza di questo solo nella competizione per l'uninominalità e dunque diventerebbe un vantaggio personale per un candidato indifferente o anche sgradito all'elettore che ha espresso il voto. Ciò avverrebbe automaticamente, senza che sull'esito della competizione abbia effetto il temperamento rappresentato dalla previsione di soglie di sbarramento, che non si applicano per l'accesso alla ripartizione dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

Le disposizioni della legge lasciano dunque aperte potenziali diseguaglianze tra voto e voto.

Ciò si apprezza in generale con riferimento alla diversità tra effetti del voto espresso per il solo collegio uninominale e quello espresso per il solo collegio plurinominale, tanto alla Camera quanto al Senato. Ma analoga diseguaglianza può discendere dal meccanismo assolutamente casuale per cui potrebbero determinarsi slittamenti di seggi tra una circoscrizione ed un'altra. Ciò determina una penalizzazione – ancorché potenziale – dei voti espressi in ragione della *fictio iuris* legata alla ripartizione geografica del territorio in collegi, rimessa dalla legge al Governo con ampi margini di discrezionalità.

Comunque in entrambi i casi di espressioni di voto per un solo collegio, uninominale o plurinominale, il voto produce dunque un effetto ulteriore rispetto a quello certamente voluto dall'elettore.

La statistica impone di considerare che, come vi saranno elettori disponibili ad accettare di determinare questo effetto ulteriore, ve ne saranno altri che saranno invece disposti a rinunciare anche al voto che avrebbero voluto esprimere pur di evitarlo. In entrambi i casi vi è una minima componente di coartazione della libera determinazione, suscettibile di ridondare in una lesione del principio di libertà del voto.

La legge non sembra poi avere un reale effetto incentivante rispetto alla aggregazione di liste in coalizioni, che era nelle intenzioni dei promotori, specie nei confronti di partiti più piccoli.

Già si è potuto verificare nella vigenza del *porcellum* che, nell'assenza di riforme dei regolamenti parlamentari o di mutamenti della prassi, un incentivo contenuto nella legge elettorale sia insufficiente per evitare la frammentazione.

Analizzando i dati nelle diverse legislature dalla XV in poi, l'istituto delle coalizioni non ha prodotto i risultati sperati, né fungendo da deterrente alle "migrazioni" né rappresentando una maggior garanzia di coesione delle maggioranze.

Di fatto, anche nel nuovo sistema elettorale, la coalizione si presenta dai contorni variabili e dagli effetti imprevedibili, in ragione delle diverse chiavi di lettura che dello stesso potranno dare le forze politiche, nel definire la loro strategia elettorale⁵.

3. Il Rosatellum bis alla prova delle indicazioni delle Sentenze nn. 1/2014 e 35/2017.

La promulgazione presidenziale ha fatto propria l'opinione, prevalente in dottrina (Caravita di Toritto, Mirabelli, Pinelli), secondo cui non siano ravvisabili nell'articolato profili di manifesta incostituzionalità.

5 In senso parzialmente analogo MIRABELLI C., *Riflessioni di merito sul Rosatellum (al netto delle polemiche politiche)*, in *Federalismi.it* 25.10.2017: «La stabilità della coalizione vincente, che può fruire del premio indiretto che può attribuire il sistema maggioritario nei collegi uninominali e che si suppone manifesti una omogeneità di base programmatica, è condizione per la durata della compagine governativa. Il nostro sistema non è dotato di strumenti diversi, quale il sistema maggioritario a doppio turno nella Francia semipresidenziale, o la sfiducia costruttiva del sistema tedesco, che rafforza la coesione e vincola nel patto di governabilità tra forze politiche diverse che negoziano e convergono con chiarezza i punti da realizzare in un programma condiviso».

In effetti la necessità di scongiurare un'ulteriore pronuncia in tal senso del Giudice delle leggi risulta un profilo cui i servizi parlamentari hanno posto molta attenzione⁶, cercando, per quanto possibile, di recepire le indicazioni delle Sentenze nn. 1/2014 e 35/2017.

Agli interpreti ora spetta il compito di valutare se il rispetto di tali indicazioni si sia riflesso nella dimensione formale e letterale della loro azione riuscendo a improntare la disciplina elettorale allo spirito delle disposizioni costituzionali richiamate nelle citate pronunce.

L'argomento speso tanto dai sostenitori del *Rosatellum bis* quanto dai commentatori della dottrina prevalente è la legittimità dei listini bloccati, espressa in astratto entrambe le sentenze intervenute in relazione agli ultimi due sistemi elettorali scelti dal Parlamento.

Più precisamente «la Corte ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l'ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino: a condizione che quest'ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza» (sentenza n. 203 del 1975)»⁷.

Nella successiva sentenza n. 35/2017 si è ulteriormente affermato che «mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati»⁸.

Tuttavia è da ricordare che, nella legge n. 52/2015 (*Italicum*), la previsione di liste in collegi plurinominali formate da un numero ridotto di candidati, era accompagnata

6 «Si è sanata quella ferita grave alla libertà del voto, perché non ci sono più nominati nel senso gergale che viene oggi diffuso. È ben riassunta quella ferita grave alla libertà del voto dalle parole dei giudici costituzionali nella sentenza ben nota: un sistema elettorale - dicono - con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori;» Intervento del relatore di maggioranza (On. Fiano) alla seduta n.809 della Camera dei Deputati del 06.06.2017.

7 Corte Cost., Sentenza 1/2014 punto 5.1.

8 Corte Cost., Sentenza 35/2017 punto 11.2.

dalla possibilità per l'elettore di esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista.

Accanto alle menzionate criticità, legate alla impossibilità di esprimere tanto il voto disgiunto quanto un voto di preferenza all'interno dei listini bloccati presentati nei collegi plurinominali, residua anche nel sistema neointrodotta la possibilità di avanzare candidature plurime, potendo un candidato concorrere parallelamente in un collegio uninominale ed essere inserito in diversi listini plurinominali, fino a un massimo di cinque.

Il criterio previsto per l'attribuzione del seggio è il seguente: priorità per il collegio uninominale e a seguire per il collegio plurinominale in cui la lista plurinominale abbia conseguito la minor cifra elettorale percentuale. sembra voler recepire le indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2017, circa la necessità di sottrarre l'individuazione del seggio da ricoprire alla discrezionalità del candidato per cui non sia prevista l'espressione di preferenze. Queste avevano condotto alla caducazione delle disposizioni che rendevano disponibile la scelta del seggio al candidato che ne avesse conseguito più di uno in ragione di candidature plurime, proprio in ragione del fatto che tale possibilità avrebbe grandemente compresso la concreta operatività dell'espressione delle preferenze,

Tuttavia la concreta operatività del meccanismo sarà certamente migliore e più aderente a tali indicazioni quanti più saranno i voti espressi per entrambi i collegi, restando invece problematica per le espressioni di voto per uno solo dei collegi. Dunque il criterio, considerando le contingenze fattuali determinate dalle concrete scelte strategiche delle forze politiche e dal concreto comportamento degli elettori, mal si presta ad essere oggettivo ed univoco nel sistema delineato dalla nuova legge.

Preferenze, candidature plurime e rapporto tra premio di maggioranza e voti conseguiti sono dunque i tre temi che delineano il perimetro della legittimità costituzionale del sistema elettorale in relazione al parametro rappresentato dall'art. 48 della Costituzione, secondo le indicazioni espresse sino ad oggi dalla Consulta.

Per le ragioni pratiche espresse nel precedente paragrafo appare perciò dubbia la legittimità delle previsioni della legge appena promulgata con riferimento a tale parametro.

4. Conclusioni.

La breve analisi che precede, concentrata sui profili maggiormente critici della disciplina elettorale appena promulgata, ha volutamente omesso ogni riferimento alle questioni di opportunità politica dell'introduzione di un sistema evidentemente modellato su un assetto bipolare a fronte di una consistenza quantomeno tripolare delle forze in lotta per la maggioranza parlamentare.

Si è concentrata invece sulle precedenti, recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno riguardato i sistemi elettorali proprio nell'ottica di verificare se, alla stregua dell'interpretazione dei principi costituzionali ivi offerta, il *Rosatellum bis* possa rappresentare un superamento delle illegittimità riscontrate nei precedenti due sistemi scrutinati.

Ciò è stato fatto nella condivisione delle considerazioni offerte dalla dottrina, secondo cui vi è un imprescindibile risvolto politico di ogni statuizione giurisprudenziale resa sul tema e nel monito offerto dalla stessa circa la necessità che il giudizio di legittimità costituzionale non si traduca in una spinta politica verso uno degli estremi concettuali in reciproca tensione, la rappresentanza e la governabilità⁹.

Per quanto espresso nei precedenti paragrafi è evidente che alcune delle illegittimità rilevate nei precedenti sistemi appaiano superate solo parzialmente dal *Rosatellum bis*.

Permane l'assenza delle preferenze¹⁰, la cui esclusione dal sistema è obiettivo dichiarato del legislatore¹¹. Nonostante la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 1 del 2014 abbia chiarito che le preferenze non possano ritenersi una *condicio sine qua non* per poter parlare di rapporto diretto tra elettori ed eletti, l'impossibilità di scindere il voto per il collegio uninominale maggioritario da quello per il plurinominale proporzionale è potenzialmente idoneo a produrre un *vulnus* al diritto dell'elettore, nella misura in

9 v. in questo senso MORRONE A., Sistema elettorale e ordinamento costituzionale. Profili di Teoria generale, in Rivista AIC n. 3/2017 pg 13; v. in senso analogo RUGGERI A., *Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica*, in *Federalismi.it* n. 25/2016.

10 «Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l'elezione» Corte Cost. sentenza n. 1 del 2014 punto 5.1.

11 «lasciatemelo dire, non può passare il principio per cui solo con le preferenze non ci sarebbero nominati». Intervento del relatore di maggioranza (On. Fiano) alla seduta n.809 della Camera dei Deputati del 06.06.2017.

cui impone al cittadino di scegliere in blocco anche candidati potenzialmente indesiderati o sconosciuti¹².

Permangono le liste bloccate, seppur con un numero ridotto di candidati, e, per effetto del voto unico, i candidati per il collegio uninominale, nel caso di espressione di voti per la sola lista plurinominale, si troverebbero in una posizione "bloccata" equiparabile a quella dei candidati nel collegio plurinominale, beneficiando del voto senza espressione di una reale preferenza.

Permane la possibilità di candidatura plurima ma il meccanismo di attribuzione dei seggi che supera la previgente discrezionalità del pluricandidato (attribuzione del seggio abbinato al collegio uninominale laddove il pluricandidato risulti eletto oppure del seggio abbinato al collegio in cui la lista plurinominale abbia conseguito la minor cifra elettorale percentuale) può risultare non sempre oggettivo o collegato a indicazioni del corpo elettorale, nei casi in cui l'elettore non esprima una duplice indicazione.

Un profilo inedito, in relazione a cui la Corte potrà essere invece chiamata a esprimersi circa la legittimità costituzionale è invece la soglia di sbarramento nazionale prevista per il Senato. Previsione che, almeno letteralmente, parrebbe contrastare con la previsione dell'art. 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato a base regionale.

Probabilmente un sistema politico più duttile e meno conflittuale del nostro avrebbe consentito al Presidente della Repubblica un rinvio con osservazioni che consentisse di apportare correttivi in grado di temperare le criticità rilevate.

Questi sarebbero potuti risiedere nella previsione della possibilità di voto disgiunto; Nella possibilità di esprimere un voto di preferenza all'interno delle liste bloccate; nella ulteriore previsione della non automatica rilevanza per i collegi plurinominali dei voti espressi in relazione agli uninominali e viceversa; nella previsione di un meccanismo di scorporo che scongiurasse bonus casuali e slegati da chiare indicazioni dell'elettorato nel caso di espressioni di voto unicamente per i candidati nei collegi uninominali.

In relazione alla candidature plurime, invece, l'aderenza alle statuizioni della sentenza n. 35/2017 delle due regole previste dal Rosatellum bis per l'attribuzione dei più seggi

12 v. nello stesso senso APOSTOLI A., *Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017.

conseguiti da uno stesso candidato, sarebbe stata effettiva solo nel caso di una doppia espressione di voto, sia per il collegio uninominale che per quello plurinominale, ma questa, come si è detto, è solo un'eventualità.

dirittifondamentali.it